

DEFINIZIONI

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.

CONTRAENTE: la persona o ente che sottoscrive la polizza per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri, può identificarsi con l'Assicurato.

DECORRENZA E DURATA: con decorrenza si intende la data di inizio di validità della polizza; con durata il periodo di validità della medesima.

EUROP ASSISTANCE: Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

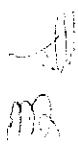
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance.

PRESTAZIONI: sono le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO: l'evento futuro, dannoso ed incerto che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o indennizzo da parte dell'Assicurato.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Articolo 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o alla garanzia, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Articolo 2. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni sottoscritte dal Contraente per lo stesso rischio e a favore dei medesimi Assicurati. ***Il Contraente/Assicurato deve dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza.*** Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra impresa, le prestazioni di assistenza previste in polizza saranno operanti, nei limiti e alle condizioni stabilite, esclusivamente quale rimborso al Contraente/Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

Articolo 3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, salvo diversa previsione contrattuale. ***Se il Contraente non paga i premi o le rate successive o non comunica i dati variabili necessari al calcolo degli eventuali premi dovuti a conguaglio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell' art. 1901 C.C. Eventuali assistenze erogate nel periodo di sospensione non varranno quale rinuncia e saranno oggetto di specifico addebito al Contraente.*** I premi devono essere pagati a Europ Assistance.

Articolo 4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o alla garanzia, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.

Articolo 6. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.



Articolo 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

In caso di sinistro coperto da rami assicurativi diversi dall'assistenza, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso alla Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto ai rimborsi ai sensi dell'art. 1915 c.c., valendo quale omissione dolosa.

Articolo 8. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dall' erogazione della prestazione o dal rifiuto a prestarla, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.. In caso di recesso Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Articolo. 9 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La polizza avrà durata dal 1° Febbraio 2009 al 31 Gennaio 2010, senza tacito rinnovo.

Articolo 10. VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

In caso di alienazione dell'azienda del Contraente o di parte delle Sue attività, gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della società Contraente, la polizza continuerà con la società incorporante o con quella frutto della fusione.

Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria.

Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Nei casi di scioglimento della società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-quota.

Articolo 11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 12. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. **Foro competente nelle controversie tra Europ Assistance e il Contraente è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.**

Articolo 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.

Articolo 14. POLIZZA A FAVORE DEL TERZO

Europ Assistance e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente assicurazione è stipulata nell'interesse degli Assicurati il cui rapporto con Europ Assistance è regolato esclusivamente dalle Condizioni generali di assicurazione a favore di terzi; ***è, quindi, inteso che in ordine ad ogni e qualsiasi eventuale pretesa e/o richiesta che l'Assicurato dovesse avanzare in relazione alle prestazioni/garanzie rese da Europ Assistance in forza della presente assicurazione, risponderà Europ Assistance stessa, salvo gli obblighi a carico del Contraente ex articolo "Documentazione per gli Assicurati".***

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Articolo 15. REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è pagato con le modalità previste nella medesima. Sarà regolato alla fine di ciascun periodo previsto contrattualmente, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo quanto previsto all'articolo *Premio Minimo Garantito*.

Articolo 16. PREMIO MINIMO GARANTITO

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente si impegna a corrispondere ad Europ Assistance a titolo di premio minimo garantito l'importo previsto nella Polizza Mod. EA23.

Articolo 17. CONGUAGLIO

Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo previsto contrattualmente, Europ Assistance ed il Contraente provvederanno ad effettuare i conguagli relativi al pagamento dei premi corrisposti nel periodo oggetto di conguaglio, tenendo presente i premi incassati a titolo di anticipo, quelli dovuti dal Contraente in conseguenza di quanto previsto agli artt. "REGOLAZIONE DEL PREMIO" e "PREMIO MINIMO GARANTITO".

Conseguentemente, qualora quest'ultimo non fosse raggiunto, il Contraente dovrà versare a Europ Assistance, nel termine di cui sopra, la differenza tra i premi anticipati corrisposti e quello minimo garantito.

Articolo 18. MANCATO PAGAMENTO PREMI DI CONGUAGLIO

Qualora il Contraente non provveda al pagamento dei premi di conguaglio, secondo i termini previsti nel precedente articolo Conguaglio, la copertura assicurativa a favore degli Assicurati resterà sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze ai sensi dell'art. 1901 C.C..



Articolo 19. ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b) dalla partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- c) guerre, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- e) dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;
- f) tentato suicidio o suicidio;
- g) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli affetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Articolo 20. DIRITTO DI VERIFICA

Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente, **che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione**, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza.

Articolo 21. DOCUMENTAZIONE PER GLI ASSICURATI

Il Contraente si impegna a consegnare agli Assicurati copia delle condizioni di assicurazione a favore dei terzi previste negli intercalari, contenenti: la Nota Informativa, l'Informativa al Cliente per il trattamento dei dati personali, le condizioni generali di assicurazione, l'elenco dei sinistri coperti dall'assicurazione e le modalità con cui Europ Assistance adempie agli obblighi assunti nei confronti degli Assicurati.

Il mancato adempimento a tale onere comporta responsabilità diretta del Contraente per eventuali assistenze erogate all'Assicurato.

Articolo 22. PUBBLICAZIONI

Il Contraente dovrà riportare nelle proprie pubblicazioni una sintetica descrizione delle assistenze fornite da Europ Assistance. Nelle proprie pubblicazioni, il Contraente dovrà riportare il marchio ed il logo Europ Assistance che quest'ultima fornirà. **Il testo di tali pubblicazioni, per la parte riguardante Europ Assistance, dovrà essere preventivamente approvato da quest'ultima, fermo restando che le pubblicazioni non saranno oggetto di contributo da parte di Europ Assistance medesima.**

Articolo 23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La polizza si intenderà risolta ipso iure ex art. 1456 C.C. nel caso in cui il Contraente non rispetti quanto indicato nella presente polizza, in particolare quanto stabilito dagli articoli "Rinvio alle norme di legge - Forma del contratto", "Diritto di Verifica", "Documentazione per gli Assicurati", "Pubblicazioni".



NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Articolo 24. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le prestazioni e le garanzie hanno effetto e validità in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Paesi esclusi: non sono forniti servizi in tutti i Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Articolo 25. DECORRENZA E DURATA DELLA PRESTAZIONI

Europ Assistance si impegna a fornire agli Assicurati le prestazioni previste negli Intercalari, alle condizioni e nei termini negli stessi stabiliti. La durata dell'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è di 1 anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno comunicato dal Contraente ad Europ Assistance secondo le modalità previste all'art. "Comunicazione per l'Operatività della Polizza".

Articolo 26. NUMERO TELEFONICO

Europ Assistance metterà a disposizione un numero di linee telefoniche che consenta l'ottenimento degli obblighi contrattuali e facenti capo ai numeri telefonici **800.06.91.66** e **02.58.24.54.20**, sul quale il personale Europ Assistance opererà qualificandosi come "Europ Assistance, buongiorno".

Articolo 27. COMUNICAZIONI PER L'OPERATIVITA' DELLA POLIZZA

La condizione essenziale per l'erogazione delle prestazioni assicurative è che l'Assicurato, all'atto della richiesta di assistenza, dovrà qualificarsi alla Struttura Organizzativa fornendo il codice: COL 24946.

Il Contraente si impegna a comunicare ad Europ Assistance, attraverso un file-tracciato condiviso, ed a mantenere aggiornate nel corso di validità della presente polizza le seguenti informazioni:

* mensilmente il numero dei veicoli a cui è stata rilasciata la copertura, ed i dati identificativi degli Assicurati di seguito indicati: nominativo acquirente, indirizzo, data copertura, numero di targa, numero di telaio;

La tempestività e l'esatta comunicazione di tali dati costituisce condizione essenziale per l'erogazione delle prestazioni assicurative.

Articolo 28. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente versa all'atto della sottoscrizione della presente Polizza, il premio di €15.000,00=, di cui imposte €1.363,64= come previsto nel Mod. EA23.

In data 31/01/2010 il Contraente provvederà a versare la seconda rata premio pari a € 15.000,00=, di cui imposte € 1.363,64=.

Tra le parti si conviene altresì che il premio complessivo pari ad € 30.000,00=, di cui imposte € 2.727,27=, come previsto nel Mod. EA23, è da intendersi a tutti gli effetti premio minimo per il periodo comunque acquisito da Europ Assistance in conformità a quanto previsto all'art.16).

Tale importo è da intendersi quale anticipo rispetto al conguaglio che verrà effettuato così come previsto all'art. 15) sulla base delle comunicazioni previste all'art.23).

Detti pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario ad Europ Assistance Italia S.p.A.- Banca Intesa- IT16V0306912711000815440168.



Articolo 29. CLAUSOLA BROKER

La Società prende atto e conferma che la presente Polizza è intermediata dalla Spettabile Società **"Marradi Insurance Brokers srl", Piazza Napoli 25, 20146 Milano (MI)**, (di seguito per brevità Broker). Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di gestione del sinistro, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Per quanto non espressamente indicato nella presente clausola valgono gli usi e quanto oggetto dell'accordo Associazioni Brokers ed ANIA sulla base del quale è stata redatta la lettera di libera collaborazione tra il Broker e la Società.

Articolo 30. Privacy**30-a - INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali Responsabili del Trattamento:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A., in Italia e all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a. e 1.b., altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione); inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:



Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.

30.b – CLAUSOLA PRIVACY

Nel libretto attinente alla garanzia che verrà rilasciato dal Contraente all'Acquirente è inserita *l'Informativa al Cliente per il trattamento dei dati personali*.

Il Contraente si impegna a consegnare all'Assicurato le Condizioni Generali di Polizza contenenti *l'Informativa al Cliente per il trattamento dei dati personali*.

Si impegna a tenere indenne Europ Assistance Italia S.p.A. da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. in conseguenza dell'inadempimento di fornire *l'informativa*.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA**Articolo 31 OGGETTO DELLA GARANZIA**

Europ Assistance si impegna a fornire a tutti gli Assicurati la prestazione di assicurazione assistenza come previsto negli intercalari costituenti parte integrante della presente polizza, alle condizioni e nei termini previsti nel presente contratto e nei medesimi intercalari.

Articolo 32 INDICAZIONE DATI VARIABILI

Il Contraente dichiara di concedere/riconoscere le prestazioni di assicurazione assistenza previste negli intercalari a 15.000 Assicurati per il periodo di tempo meglio indicato in seguito.

Articolo 33 PREMIO

Sulla base della dichiarazione del Contraente e del numero di Assicurati cui il Contraente prevede di concedere/riconoscere le prestazioni di assistenza in ciascun periodo di validità della polizza, le parti convengono un premio per assicurato pari a:

€ 2,00 di cui imposte € 0,18.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI

Il presente libretto è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte dal Contraente che viene rilasciato dallo stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance Italia S.p.A. L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 21 NOVEMBRE 2003, N° 518/D

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la Società **Europ Assistance Italia S.p.A.** con sede in Milano, P.zza Trento 8 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi – Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**LEGGE APPLICABILE**

La copertura assicurativa è regolata dalla legge italiana.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – 02/58477128 - e.mail: ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali Responsabili del Trattamento:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A., in Italia e all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a. e 1.b., altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
 - d. Contraente ed eventuali intermediari assicurativi;

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.



DEFINIZIONI

Antifurto meccanico: l'antifurto Bullock acquistato dall'Assicurato

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: Tavola S.p.A – Via Pietro Verro 35 – 20141 Milano (MI) – P.IVA 01696620150

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi – Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Furto: è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare le prestazioni previste.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.

Sinistro: l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di Assistenza, di Rimborso o di Indennizzo da parte dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

Veicolo: le prestazioni sono fornite all'autovettura ad uso privato, di peso complessivo a pieno carico fino a 25 quintali, con targa italiana, di proprietà dell'Assicurato, escluse le autovetture immatricolate da più di cinque anni. In caso di sinistro l'intervento riguarderà l'autovettura i cui dati identificativi sono stati comunicati alla Società e l'Assicurato dovrà fornire le prove relative all'acquisto dell'antifurto bullock.

CONDIZIONI DI POLIZZA**Articolo 1. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le prestazioni e le garanzie hanno effetto e validità in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Paesi esclusi: non sono forniti servizi in tutti i Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Articolo 2. DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI

La durata dell'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è di 1 anno e decorre dalle ore 24.00 dalla data di acquisto dell'antifurto meccanico, documentabile da scontrino fiscale o fattura, e verrà comunicato dal Contraente ad Europ Assistance.

Le prestazioni di assistenza che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino **a tre volte** per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

Articolo 3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

In caso di sinistro coperto da rami assicurativi diversi dall'assistenza, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso alla Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto ai rimborsi ai sensi dell'art. 1915 c.c., valendo quale omissione dolosa.

Articolo 4. ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b) dalla partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- c) guerre, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- e) dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;
- f) tentato suicidio o suicidio;
- g) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli affetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Articolo 5. DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

1. *Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da*
 - a) *guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
 - b) *scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
 - c) *dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;*
2. *Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.*
3. *Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*
4. *Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..*
5. *Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.*
6. *A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.*
7. *La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.*
8. *Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.*
9. *Non sono fornite prestazioni e garanzie in tutti i Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.*

ASSICURAZIONE ASSISTENZA**PRESTAZIONI****SOCCORSO STRADALE**

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, furto parziale, tentato furto o ritrovamento dopo un furto, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal



luogo dell'immobilizzo, al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina meccanica più vicina.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino ad un importo massimo di **Euro 120,00 per sinistro**, l'eventuale eccedenza di costo ed ogni altra spesa di riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'evento durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO (prestazione valida a seguito di traino, solo in Italia e ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato)

A seguito dell'erogazione del Servizio Soccorso Stradale effettuato da un carro attrezzi inviato dalla Struttura Organizzativa, nel caso in cui fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'assicurato ed ai passeggeri o un taxi o un biglietto ferroviario di prima classe per accompagnare l'Assicurato e gli altri passeggeri alla residenza.

Massimale - Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo del taxi fino ad un importo massimo di **Euro 60,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte;**
- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di **Euro 207,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte;**

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio e la prenotazione del taxi.

SPESE D'ALBERGO (prestazione valida a seguito di traino in Italia ed all'estero e ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato)

A seguito dell'erogazione del Servizio Soccorso Stradale effettuato da un carro attrezzi inviato dalla Struttura Organizzativa nel caso in cui fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, che costringa l'assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione/sistemazione in un albergo e alla prenotazione di un servizio taxi per consentire all'Assicurato di raggiungere l'albergo.

Massimale - Europ Assistance terrà a proprio carico:

- le spese di albergo (pernottamento) fino a Euro 200,00 per sinistro .

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da pernottamento e diverse da quelle indicate.

- il costo del taxi fino ad un importo massimo di **Euro 60,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte;**



Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà informare la Struttura Organizzativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo e un servizio taxi.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema .

**IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima
Interpellato – per i sinistri di Assistenza - telefonicamente la Struttura Organizzativa
al numero:**

dall'Italia: 800.06.91.66

dall'estero: 02/58.24.54.20

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova per i sinistri di Assistenza
- Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.
- Numero di polizza COL24946

Oppure se non sarà in grado di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, dovrà:

- inviare un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento 8 20135 MILANO.

La Struttura Organizzativa per poter erogare le prestazioni previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

